



LEGGE 23 dicembre 1958, n. 36. (1)

Legge Elettorale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell' 23 dicembre 1958:

CAPITOLO I.

Condizioni per essere elettorale.

Art. 1.

Sono elettori tutti i Cittadini Sammarinesi maggiorenni, compresi i naturalizzati, che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.

Art. 2.

Dalla funzione elettorale sono esclusi:

- a) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;
- b) i condannati alla interdizione perpetua o temporanea della piena capacità giuridica o a pene criminali per reati e per corruzioni elettorali;
- c) i condannati alla interdizione perpetua o temporanea dei diritti politici.

Art. 3.

L'elettore può esercitare il suo diritto di voto solo nella sezione cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza.

Se trasferisce la residenza in altra sezione ha diritto di essere iscritto d'ufficio nell'elenco degli elettori di essa in sede della revisione di cui all'art. 4, quarto comma.

Se trasferisce la residenza fuori dal territorio della Repubblica deve essere iscritto in una delle sezioni riservate solo per gli elettori residenti all'estero.

Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati più di 600 elettori, nè meno di 50.

Ad ogni sezione riservata per gli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati piu' di 1200 elettori, nè meno di 300.

CAPITOLO II.

Formazione delle liste elettorali.

Art. 4.

Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate d'ufficio, sono distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare, ed indicano per ogni elettore:

- a) il cognome e nome, e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b) la paternità e la maternità;
- c) il luogo e la data di nascita;
- d) il titolo di studio;
- e) la professione o il mestiere;
- f) il luogo ove esso abita e, quando l'elettore risiede all'estero, anche lo Stato ed il luogo di residenza con relativo indirizzo.

Esse devono essere autenticate, pagina per pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, mediante sottoscrizione, dal Presidente e dai Componenti della Commissione Elettorale.

Alla compilazione delle liste elettorali attende una Commissione formata:

- = dal Segretario agli Interni che la presiede;
- = dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato;
- = dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- = dal cancelliere del Tribunale;
- = da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, per la durata della legislatura.

Tale Commissione Elettorale deve ogni anno rivedere ed integrare le liste e renderle pubbliche non piu' tardi del 28 febbraio mediante deposito nell'Ufficio Elettorale di Stato ed affissione in ogni sezione elettorale.

In occasione delle operazioni di cui al comma precedente devono essere, fra l'altro, iscritti nelle liste i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età o che lo compiano entro il 31 agosto.

Art. 5.

Nel termine di 15 giorni ogni cittadino, anche non direttamente interessato, può fare qualsivoglia reclamo orale o per iscritto contro la compilazione delle liste avanti al Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

Quando il reclamo è fatto in forma orale, esso viene raccolto e verbalizzato dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

Sui reclami deciderà inappellabilmente, entro il mese di marzo, il Commissario della Legge.

Dopo di che le liste sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza della revisione dell'anno successivo e di quelle di cui all'articolo seguente.

Alle elezioni, in qualunque periodo dell'anno seguano, partecipano gli iscritti nelle liste definitivamente approvate, che abbiano compiuto il 21° anno di età al giorno della votazione.

Art. 6.

Dopo la ultimazione delle operazioni della revisione annuale, la Commissione di cui all'art. 4 deve provvedere, almeno due volte all'anno, a cancellare dalle liste gli elettori che, posteriormente alla revisione medesima, siano deceduti oppure siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui all'art. 2 o abbiano perduto i requisiti di cui all'art. 1.

In caso di elezioni, la eliminazione di tali elettori dalle liste deve essere attuata non oltre il 15° giorno precedente quello della votazione.

Art. 7.

Le liste elettorali definitive sono ostensibili a tutti nell'Ufficio Elettorale di Stato ove dovranno essere conservate.

CAPITOLO III.

Collegio elettorale

e convocazione dei comizi elettorali.

Art. 8.

Il Consiglio Grande e Generale della Repubblica è formato di sessanta membri. Si rinnova totalmente ogni cinque anni, o quando, per dimissioni od altra causa straordinaria, venisse a perdere la metà più uno dei suoi membri.

Art. 9.

Per l'elezione dei consiglieri il corpo elettorale della Repubblica costituisce un collegio unico. L'elezione medesima si svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 10.

I comizi per le elezioni del Consiglio sono convocati dalla Reggenza con manifesto reso pubblico almeno sessanta giorni prima della data della convocazione.

Art. 11.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il giorno della votazione. Tali certificati devono essere consegnati agli elettori entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto stesso. Il certificato indica la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato dal presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nella Repubblica, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il cursore redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti in Europa, i certificati sono rimessi dall'Ufficio Elettorale di Stato agli interessati per raccomandata.

Per gli elettori residenti in Paesi extra europei, i certificati sono rimessi con le modalità di cui all'art. 40.

Art. 12.

Gli elettori, residenti nella Repubblica o in altri Paesi d'Europa, che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal decimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Segretario degli Interni, previ sommari accertamenti, avoca a sè la direzione dell'Ufficio Elettorale di Stato per la parte relativa alla distribuzione anzidetta.

CAPITOLO IV.

Formalità precedenti le votazioni.

Art. 13.

Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno sessanta elettori e depositate, non più tardi delle ore dodici del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, nella Segreteria degli Interni che ne rilascerà ricevuta.

Le firme degli elettori, contenute in atto unico o anche separate, devono essere autenticate da un notaio pubblico o dal Segretario degli Interni.

Per gli elettori analfabeti tiene luogo della firma la dichiarazione stesa dal funzionario che appone l'autenticazione.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati: i contravventori sono puniti con la multa fino a lire cinquemila.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di uno supplente autorizzati a ricevere le notifiche ed a provvedere alle sostituzioni di cui all'art. 15, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale e a designare, non più tardi delle ore 12 del giorno precedente quello della votazione, il nome del rappresentante effettivo e supplente della lista medesima presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale e l'Ufficio Elettorale Speciale di cui all'art. 41.

Insieme con la lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Art. 14.

Ciascuna lista può comprendere un numero qualsiasi di candidati purchè non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere, nè inferiore a dieci e deve indicare il cognome, nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista.

Le candidature debbono essere accettate con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio pubblico o dal Segretario degli Interni; tale dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente.

Art. 15.

Entro il trentottesimo giorno precedente quello della votazione, la Commissione Elettorale di cui all'art. 4, verifica le liste dei candidati; esamina i contrassegni rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili con i contrassegni presentati in precedenza o con i simboli di partiti cui non appartengono i presentatori, con invito ai delegati di cui all'art. 13 a sostituire i contrassegni rifiutati nel termine di 24 ore, pena l'esclusione della lista dalle elezioni; elimina dalle liste il nome dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione; elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino delle forme legali prescritte per la presentazione e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a 60 cancellando gli ultimi nomi: comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente, a mezzo di cursore, ai delegati predetti le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.

Art. 16.

La votazione avverrà con scheda unica di Stato. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge. Esse riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste ammesse, secondo l'ordine di presentazione. Nella parte centrale delle schede sono tracciate due linee orizzontali pari al numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere a norma dell'art. 36. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 17.

Le schede di Stato saranno consegnate soltanto ai presenti dei seggi come previsto nell'articolo 24.

CAPITOLO V.

I Consiglieri.

Art. 18.

Oltre alle condizioni generali per essere elettori, contemplate dagli art. 1 e 2, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili:

- a) saper leggere e scrivere;
- b) aver compiuto 25 anni di età entro il giorno della votazione;
- c) non investire qualità ecclesiastiche;
- d) essere domiciliato nella Repubblica;
- e) essere di sesso maschile.

Art. 19.

Non può ricoprire la carica di Consigliere:

- a) chi riveste cariche diplomatiche e consolari, anche onorarie, di Stati Esteri;
- b) coloro che fanno parte della Gendarmeria e del Corpo dei VV. UU.

Art. 20.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri padre e figlio.

In caso di elezione contemporanea è valida quella di chi ebbe il maggior numero di voti.

Art. 21.

Il consigliere o i consiglieri che entro il quinquennio venissero a mancare per qualsiasi causa, saranno sostituiti col candidato o con i candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti quelli già eletti. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista il posto o i posti si dichiarano vacanti e verranno indetti i comizi generali se si verifica il caso previsto dalla seconda parte dell'articolo 8.

CAPITOLO VI.

Procedimento delle elezioni.

Art. 22.

Le sezioni elettorali, costituite a norma dell'art. 3, saranno ubicate nel territorio delle seguenti circoscrizioni parrocchiali: Città, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino e Montegiardino.

Gli elettori della circoscrizione di San Giovanni saranno aggregati alle sezioni di Borgo Maggiore.

Le sezioni elettorali riservate agli elettori residenti all'estero saranno ubicate nel territorio della circoscrizione parrocchiale di Città.

Art. 23.

La Commissione di cui all'art. 4 è incaricata di compilare ogni anno e rendere pubblica, non più tardi del 28 febbraio, mediante deposito nell'Ufficio Elettorale di Stato ed affissione in ogni circoscrizione elettorale, una lista di cittadini i quali dovranno funzionare da Presidenti di seggio elettorale durante l'anno in corso.

La Commissione deve scegliere i Presidenti fra le seguenti categorie di cittadini sammarinesi elettori, domiciliati e residenti nella Repubblica:

- a) i laureati e i diplomati;
- b) coloro che hanno ottenuta la licenza tecnica o ginnasiale;
- c) coloro che hanno già altra volta coperto l'ufficio di Presidente di seggio elettorale in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

Sono esclusi da questa lista: il Segretario degli Interni e degli Esteri, il Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, l'Ufficiale di Stato Civile, il Cancelliere del Tribunale, i cinque membri elettivi della Commissione elettorale.

Per gli eventuali reclami contro la formazione di questa lista, per la definitività della lista medesima, si fa richiamo a quanto dispone l'art. 5 sulla formazione delle liste elettorali.

La Commissione entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione procederà alla nomina dei Presidenti dei singoli seggi elettorali; in caso di impedimento di uno o più Presidenti di seggio, la Commissione stessa provvederà alla sostituzione.

La Commissione medesima, fra il ventesimo e il decimo di due scrutatori per seggio tra gli elettori di ambo i sessi designati entro il ventunesimo giorno precedente quello della votazione dalle

singole liste in lizza e che siano in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare, esclusi i candidati e le persone che ricoprono le cariche di cui al terzo comma del presente articolo.

Le nomine a Presidente di seggio e quelle a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo di cursore, entro 48 ore dalla seduta della Commissione Elettorale.

L'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio o scrutatore, che se ne astenga senza giustificato motivo, è punito con una multa fino a lire cinquemila.

Art. 24.

Nella mattina del giorno fissato per le votazioni i presidenti dei seggi dovranno recarsi al Pubblico Palazzo per ricevere dalla Commissione Elettorale la consegna di tutto il materiale occorrente per la votazione, compreso un esemplare della lista di sezione dalla quale la Commissione medesima avrà depennato i nomi degli iscritti che non compiano il 21° anno di età entro il giorno della votazione, le schede di Stato, un congruo numero di matite copiative, nonché l'elenco degli scrutatori e quello dei rappresentanti designati per ogni lista.

Le schede verranno consegnate in numero pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un quinto.

Le schede dovranno portare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni ed essere firmate sul dorso dal Segretario degli Affari Interni oppure, per delega del Segretario degli Interni, dal capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

Art. 25.

Alle ore sei il Presidente costituisce l'Ufficio Elettorale di Sezione chiamando a farne parte gli scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati, se presenti.

Uno dei due scrutatori su designazione del Presidente assume le funzioni di Vice Presidente e l'altro quelle di Segretario dell'Ufficio.

Se uno, o entrambi gli scrutatori, non siano presenti, o ne sia mancata la designazione, il Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione fa nominare, dagli elettori presenti, purchè in numero non inferiore a dieci, per appello nominale ed a maggioranza di voti, il membro o i membri dell'Ufficio in sostituzione dell'assente o degli assenti.

Nel caso in cui gli elettori presenti siano inferiori a dieci, il Presidente provvede direttamente alla sostituzione dell'assente o degli assenti chiamando, alternativamente, a far parte dell'Ufficio, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 23, sesto comma.

Art. 26.

I rappresentanti delle singole liste hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.

Il Presidente del seggio può fare allontanare quel rappresentante che eserciti pressioni o turbi il procedimento delle elezioni.

Art. 27.

Costituito l'Ufficio Elettorale di Sezione, il Presidente provvede, con l'aiuto degli scrutatori, a numerare progressivamente le schede di votazione nell'apposita appendice dopo avere determinato il numero degli elettori iscritti nella sezione, nonchè a firmarle sul dorso.

Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel verbale si fa menzione delle schede numerate e firmate dal presidente ed, eventualmente, da ciascuno degli scrutatori.

Compiute queste operazioni. Il Presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 28.

Il Presidente del seggio, gli scrutatori e i rappresentanti delle liste votano nella sezione dove esercitano il proprio ufficio ancorchè non appartengano alla medesima.

Gli elettori che seguono i Presidenti dei seggi per servizio, quali i militi, potranno votare nella sezione elettorale cui sono addetti previa esibizione del certificato elettorale. Il Presidente darà atto nel verbale del cognome, nome, paternità e maternità loro, nonchè della sezione elettorale in cui sono iscritti.

Art. 29.

Almeno due dei tre componenti il seggio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza del Segretario ne assume le funzioni il Vice Presidente del seggio.

Art. 30.

E' compito del seggio di accertare sempre l'identità di ogni elettore, di osservare l'orario fissato per la votazione, di notare i reclami avanzati, di giudicare in prima istanza sulle contestazioni sorte intorno alla regolarità delle schede, di attribuire i voti ai candidati, di unire al verbale le schede nulle, le bianche, le contestate, nonchè le proteste scritte ed ogni altro documento relativo.

Art. 31.

Fatta eccezione degli elettori di cui all'art. 28, all'art. 33 - terzo comma - ed all'art. 35 - primo comma - nessuno potrà entrare nella sala della votazione e prendere parte alle operazioni elettorali se non è munito del certificato elettorale di iscrizione nelle liste della sezione.

Art. 32.

Nella sala della votazione durante il corso delle operazioni dovranno restare affissi due elenchi estratti dall'esemplare della lista sezionale di cui al primo comma dell'art. 24: quello degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione e quello degli elettori residenti all'estero, ancora iscritti nella sezione medesima, per effetto di eventuale tardivo accertamento della emigrazione, dopo che

le liste siano state dichiarate definitive a norma dell'ultimo comma dell'art. 5. Dovrà essere, inoltre, affisso un avviso indicante il numero dei voti preferenziali consentiti.

Nella sala della votazione delle sezioni riservate per gli elettori residenti all'estero, dovrà essere affisso l'elenco di questi elettori e l'elenco degli elettori residenti nella Repubblica, ancora iscritti nella sezione medesima per effetto di eventuale tardivo accertamento del rimpatrio, dopo che le liste siano state dichiarate definitive.

Art. 33.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da un Ufficio Statale della Repubblica, o da un ufficio pubblico dello Stato estero di residenza. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione contenuta nella lista della sezione, sono indicati gli estremi del documento.

L'elettore residente all'interno può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di idoneo documento di identificazione, purchè uno degli scrutatori o il Presidente del seggio che conosca personalmente l'elettore, ne attesti l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella sezione medesima, noti al seggio, che ne attestino l'identità apponendo la loro firma nella colonna di identificazione.

In tal caso il Presidente avverte gli elettori che, se affermano il falso, saranno puniti ai sensi del vigente Codice Penale.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, e consegna una scheda all'elettore opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno dei membri dell'ufficio segna sulla lista elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi da solo in apposito luogo separato, posto nella sala medesima, ove, dopo aver segnato il suo voto a norma dell'art. 36, piega la scheda secondo le linee in essa tracciate e la chiude inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando, in ogni caso, le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo tornare nel luogo appartato, ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, ne stacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio e visibile a tutti.

Uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice e prive di numero, di bollo e della firma del Segretario degli Interni o del Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato da lui delegato, non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 34.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione è incaricato dalla polizia dell'adunanza elettorale. La forza pubblica non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala della votazione. Però resterà nelle adiacenze della sala medesima a disposizione del Presidente.

Art. 35.

Gli elettori non possono farsi rappresentare. In via eccezionale i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto in una sezione elettorale.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore invalido o impedito. A tal fine il Presidente appone sul certificato elettorale dell'accompagnatore apposita annotazione dell'avvenuto esercizio della anzidetta facoltà.

Il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e se ne conosca il nome e cognome, e registra, nell'apposita parte del verbale, questo modo di votazione indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome del sanitario che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato da un sanitario dipendente dal Governo di S. Marino, e, nel caso sia stato rilasciato da altro medico che eserciti la professione nel territorio della Repubblica, dovrà essere visitato dall'Ufficiale Sanitario.

Non avranno alcun valore i certificati medici rilasciati da sanitari che siano candidati alla elezione.

Il certificato medico esibito sarà allegato al verbale.

Art. 36.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di sei candidati della lista da lui prescelta.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle; rimangono valide le prime.

Le preferenze si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e il cognome o il solo cognome dei candidati preferiti. In caso di identità di cognome deve iscriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non si designa con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze di una medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle di Stato, non portino il bollo della Segreteria degli Interni (art.24) e la firma del Segretario degli Interni o del suo delegato e la firma del Presidente del seggio o di uno scrutatore delegato;

b) quando presentino scritte o segni i quali debbono ritenersi fatti artificialmente e cioè destinati a far riconoscere il votante;

c) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 37.

La votazione resterà aperta sino alle ore 20, ma si prolungherà oltre tale ora se si succederanno ininterrottamente elettori per votare. Tuttavia alle ore 21 il Presidente, accertato a mezzo chiamata il numero degli elettori presenti nell'aula che non hanno ancora votato e fatta a questi soli eseguire la votazione, dichiarerà definitivamente chiusa la votazione stessa.

Art. 38.

Dichiarata dal Presidente chiusa la votazione, l'Ufficio, pubblicamente, procede alle seguenti operazioni:

1) conta e sigilla, in apposito plico, le schede non adoperate;

2) conta e sigilla, in apposito plico, le schede deteriorate che, durante la votazione, sono state cambiate con altre in buone condizioni;

3) conta e sigilla, in apposito plico, i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto;

4) procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta dall'urna e accerta:

a) i voti validi e quelli nulli;

b) i voti riportati dalle singole liste;

c) i voti preferenziali riportati da ogni singolo candidato.

5) rende pubblico il risultato dello scrutinio.

Le suddette operazioni saranno compiute nell'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento; di ognuna di esse dovrà darsi atto nel verbale.

Il verbale ed ogni altro documento dovranno essere firmati dai membri del seggio e il tutto suggellato in un unico plico sul quale apporranno la propria firma i membri del seggio.

L'incarto dovrà essere recapitato subito dopo il termine delle operazioni suddette al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Art. 39.

Gli elettori residenti nei paesi extra europei, sono ammessi ad esprimere il proprio voto per corrispondenza.

Il Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato deve predisporre, entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, per ognuno degli elettori stessi, una busta, su cui deve essere indicato l'indirizzo dell'elettore interessato, contenente il certificato elettorale ed una busta, che dovrà servire all'elettore per la spedizione della scheda votata e che deve recare, nella parte anteriore, l'indirizzo della Commissione Elettorale.

Degli elettori ai quali sono destinate le anzidette buste, l'Ufficio Elettorale di Stato deve compilare, in stretto ordine alfabetico, in tre esemplari, un elenco recante, per ogni elettore, le generalità e l'indicazione della sezione in cui l'elettore stesso è iscritto.

Un esemplare deve essere rimesso, entro il ventiquattresimo giorno antecedente quello della votazione, alla Commissione Elettorale. La Commissione apporrà sull'esemplare delle liste di sezione, che dovrà essere consegnato ai Presidenti di seggio ai sensi dell'art. 24 della presente legge, accanto ai nominativi compresi nel predetto elenco, l'annotazione: "vota per corrispondenza".

Due esemplari, infine, devono essere trattenuti presso l'Ufficio Elettorale di Stato.

Art. 40.

L'Ufficio Elettorale di Stato provvede a spedire, entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, ai singoli elettori, residenti in Paesi extra europei, la busta e i documenti di cui all'articolo precedente, dopo avervi inclusa una scheda di votazione.

Dell'avvenuta spedizione viene presa nota su uno degli esemplari dell'elenco di cui al terzo comma dell'articolo precedente, mediante apposizione da parte dell'Ufficio Postale, al momento della consegna dei plichi, del bollo dell'Ufficio stesso.

La spedizione deve essere effettuata con plico raccomandato per via aerea.

Art. 41.

Ai fini delle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti in paesi extraeuropei, è istituito un ufficio elettorale speciale.

Per la nomina del Presidente di detto Ufficio elettorale e degli scrutatori valgono le norme di cui all'art. 23.

L'Ufficio viene costituito dal Presidente con, e norme di cui all'articolo 25, alle ore 16 del giorno della votazione.

Presso detto seggio possono essere designati rappresentanti di lista ai sensi dell'art. 13, quarto comma, della presente legge.

Art. 42.

L'elettore residente in paese extra europeo, ricevuto il plico di cui al primo comma dell'art. 40, dopo aver compilata la scheda la chiude inumidendone la parte gommata, la include insieme al certificato elettorale nella busta destinata alla spedizione del voto e provvede a spedire la busta medesima.

Questa deve pervenire all'Ufficio Postale di San Marino non oltre le ore 16 del giorno della votazione.

Art. 43.

L'Ufficio Postale, man mano che gli pervengano le buste di cui all'articolo precedente, provvede a recapitarle alla Commissione Elettorale, in ogni caso, però, non oltre le ore 17 del giorno della votazione.

Dei plichi che dall'Ufficio Postale le vengono consegnati la Commissione Elettorale rilascia apposita ricevuta.

I plichi anzidetti sono conservati dalla Commissione Elettorale sotto la personale responsabilità del Presidente della Commissione medesima, fino a quando non verranno consegnati all'Ufficio Elettorale speciale di cui all'articolo 41.

Art. 44.

Alle ore diciassette e quindici del giorno della votazione il Presidente della Commissione Elettorale, alla presenza dei componenti della Commissione stessa, provvede a consegnare all'Ufficio Elettorale speciale di cui all'art. 41 i plichi pervenuti dagli elettori residenti in paesi extra europei; nonchè l'esemplare dell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 39, ricevuto dall'Ufficio Elettorale di Stato a norma del quarto comma dell'articolo medesimo.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale speciale, ricevuti i plichi e l'elenco anzidetti, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e la scheda. Controlla quindi se il titolare del certificato è compreso nell'elenco predetto. Qualora il titolare anzidetto non fosse compreso nell'elenco medesimo, il certificato elettorale e la scheda annessa, quest'ultima senza essere spiegata, devono essere vidimati dal Presidente dell'Ufficio e da uno scrutatore e inseriti nella busta originale, pure vidimata nello stesso modo, ed accantonati per essere bruciati insieme ai plichi di cui agli art. 45 e 46 seguenti.

A tal fine, alla chiusura delle operazioni dell'Ufficio Elettorale speciale, questi atti accantonati vengono rinchiusi in apposito plico a parte che, sigillato e controfirmato dal Presidente dell'Ufficio e da uno scrutatore, è trasmesso alla Commissione Elettorale.

Quando, invece, il titolare del certificato è compreso nell'elenco, il Presidente, dopo aver firmato la scheda, ne stacca il talloncino, che non deve essere numerato, e la introduce, senza aprirla, nell'urna. Il certificato elettorale viene conservato in apposito plico, per essere rimesso al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Qualora la scheda non fosse chiusa, il Presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a chiuderla personalmente, senza spiegarla.

Man mano che una scheda viene introdotta nell'urna, uno dei membri dell'Ufficio Elettorale speciale ne prende nota a fianco del nome dell'elettore, nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato elettorale, la scheda viene considerata come non pervenuta e, senza essere spiegata è inclusa nella busta originale di spedizione ed allegata al verbale. La scheda e la busta debbono essere vidimate dal Presidente e da uno scrutatore.

Compiute le predette operazioni, il Presidente dell'Ufficio Elettorale speciale dà inizio alle operazioni di scrutinio che debbono svolgersi senza interruzione, osservando, in quanto applicabili, le norme del precedente articolo 38.

Per la compilazione e la sottoscrizione del verbale, per la formazione del plico e per la consegna dell'incarto, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo predetto.

Art. 45.

Gli elettori residenti nei paesi extra europei che rimpatriano prima di aver ricevuto i documenti per la votazione, inviati dall'Ufficio Elettorale di Stato, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi debbono munirsi di apposita autorizzazione della Commissione Elettorale, da richiedersi direttamente alla Commissione stessa non oltre le ore 15 del giorno della votazione, e che deve essere esibita al seggio in luogo del certificato elettorale.

La Commissione Elettorale prende nota di tale autorizzazione accanto al nominativo dell'elettore nell'esemplare dell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 39, agli effetti del riscontro dei plichi contenenti i voti inviati per corrispondenza.

Nel caso dovessero rinvenirsi fra i plichi consegnati dalla Commissione Elettorale all'Ufficio Elettorale speciale, a norma dell'articolo 44 - primo comma - plichi contenenti voti per corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi dei commi precedenti, accertata tale circostanza attraverso il controllo del certificato elettorale contenuto in ciascun plico con l'elenco annotato consegnato dalla Commissione elettorale all'Ufficio elettorale speciale a norma del citato primo comma dell'art. 44, le schede vengono considerate come non pervenute e, senza essere spiegate, sono vidimate, unitamente ai relativi certificati elettorali, dal Presidente dell'Ufficio elettorale speciale e da uno scrutatore, inserite con i certificati medesimi nelle buste originali, pure esse vidimate nello stesso modo, ed accantonate in tali buste per essere bruciate unitamente ai plichi ed ai documenti di cui agli articoli 44 e 46 della presenta legge.

A tal fine, i predetti atti accantonati, alla ultimazione delle operazioni dell'Ufficio Elettorale speciale sono richiusi nel medesimo plico di cui al terzo comma dell'art. 44.

Art. 46.

I plichi pervenuti all'Ufficio Postale dopo le ore 16 del giorno della votazione debbono essere consegnati alla Commissione Elettorale non prima delle ore 9 del terzo giorno successivo. Di tali plichi viene redatto, in duplice esemplare, un apposito elenco, nel quale deve essere indicato per ognuno il giorno e l'ora di arrivo. Uno di detti elenchi viene firmato, per ricevuta, dal Presidente della Commissione Elettorale e consegnato all'Ufficio Postale.

Il Presidente della Commissione Elettorale, presi in consegna i plichi anzidetti, provvede alla loro bruciatura, unitamente a quelli di cui agli articoli 44 e 45.

Alle operazioni di cui al comma precedente sono invitati ad assistere i delegati di lista, che debbono essere tempestivamente avvertiti dal Presidente della Commissione anzidetta, del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno luogo.

Delle operazioni di bruciatura dei predetti plichi viene redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto seduta stante dal Presidente, dai componenti la Commissione Elettorale e dai delegati di lista presenti.

Art. 47.

L'elettore residente in paese extra europeo, che, dopo aver ricevuto e fatto uso direttamente o indirettamente della busta di cui al primo comma dell'art. 40, celando tale circostanza, richieda alla Commissione Elettorale l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 45, è punito con la pena di cui all'art. 479 del vigente codice penale.

Nel caso in cui l'elettore stesso, servendosi di tale autorizzazione, riesca ad esprimere il proprio voto nella sezione elettorale nella cui lista è iscritto, la pena di cui al comma precedente è raddoppiata.

Art. 48.

Il giorno successivo ai comizi, gli Uffici Elettorali di sezione e l'Ufficio elettorale speciale, nella persona dei loro presidenti e con l'intervento del delegato di ciascuna lista - designato secondo le prescrizioni dell'art. 13, da ciascun comitato - si riuniranno, alle ore 14, nella sala del Consiglio, sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni, per costituire l'Ufficio elettorale centrale, che dovrà procedere alle seguenti operazioni, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali e dell'Ufficio elettorale speciale:

1) facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal Presidente, somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni e nell'Ufficio elettorale speciale come risultano dai verbali e provvede a determinare:

- a) la cifra elettorale di ogni lista;
- b) la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti ottenuti dalla lista in tutte le sezioni e nell'Ufficio elettorale speciale.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di liste e dei voti di preferenza che il singolo candidato ha riportato in tutte le sezioni e nell'Ufficio elettorale speciale.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista si fa nel seguente modo:

Si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4.....sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i piu' alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati i seggi esuberanti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

2) procede alla proclamazione ufficiale degli eletti nei limiti dei seggi assegnati ad ogni lista e seguendo la graduatoria delle cifre individuali di ciascuna lista.

Art. 49.

E' vietato all'Ufficio Centrale di deliberare e anche di discutere sulla assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia quello determinato dall'articolo precedente.

Art. 50.

L'Ufficio Centrale, appena eseguite le operazioni ad esso affidate, passa tutti gli incarti alla Segreteria degli Interni che, a sua volta, li rimette alla Giunta delle elezioni.

Art. 51.

Nel termine di due giorni Il Segretario degli Interni pubblica l'esito delle votazioni e notifica la nomina a ciascun eletto.

Art. 52.

La Giunta permanente delle elezioni, composta di cinque membri, viene eletta in seno al Consiglio e dura in carica una Legislatura

Art.. 53.

E' compito della Giunta: di esaminare l'incarto ricevuto, di udire i possibili ricorsi degli elettori avanzati entro i primi cinque giorni da quello della votazione, riferibili alle questioni di eleggibilità e alle operazioni elettorali; di provvedere alla eventuale radiazione degli ineleggibili sostituendoli con coloro che nella stessa lista abbiano avuto immediatamente dopo maggior numero di voti; di proporre in breve la convalida o meno dei consiglieri eletti al Consiglio Grande e Generale.

Trattandosi di elezioni senza proteste, cioè nel caso che gli eletti abbiano tutte le condizioni di eleggibilità volute dalla presente legge e che le operazioni elettorali siano procedure regolarmente, il Consiglio prenderà semplicemente atto delle conclusioni della Giunta Elettorale.

Procederà invece alla votazione, sulle conclusioni della Giunta, per accettarle o per respingerle nei casi speciali di elezioni contestate, dubbie e non regolari.

Art. 54.

Se dal verbale dell'Ufficio Elettorale sezionale o dell'Ufficio elettorale speciale risulta che le operazioni elettorali sono state impedito per violenza o che le schede sono state disperse in modo da renderne impossibile lo spoglio, la Reggenza convocherà i comizi nella sezione o per gli elettori che abbiano votato con le modalità di cui all'art. 42, per la 5° domenica successiva.

In tal caso, le operazioni dell'Ufficio centrale prescritte dall'art. 48, saranno rinviate al giorno successivo alla votazione suppletiva.

Art. 55.

I consiglieri debbono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione.

Coloro che non ottemperano, senza giusto motivo, a questa disposizione, decadranno dal mandato.

Art. 56.

Salvo le sanzioni di cui agli articoli 478 e 479 del vigente Codice Penale si intenderà applicabile la pena di cui al quest'ultimo articolo per qualunque altro attentato al libero esercizio dei diritti politici, perpetrato anche con mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo stesso.

CAPITOLO VII.

Norme transitorie.

Art. 57.

E' autorizzata una revisione straordinaria della liste elettorali intesa ad eliminare tutti coloro che vi siano indebitamente iscritti a tutti gli elettori residenti all'estero, dei quali l'Ufficio di Stato Civile e l'Ufficio Anagrafe abbiano perduto qualsiasi traccia e che non sarà possibile reperire se non attraverso le indagini che dovrà svolgere l'Ufficio Elettorale di Stato.

La predetta revisione straordinaria sarà attuata in occasione della revisione annuale delle liste elettorali del 1959.

Art. 58.

Per la prima applicazione della presente legge il termine di cui al penultimo comma dell'art. 4 è spostato al 31 maggio; il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 è spostato al 30 giugno, ed il termine di cui al primo comma dell'art. 23 è spostato al 31 maggio.

Art. 59.

La decorrenza della estensione alle donne del diritto elettorale attivo sarà determinata con successivo provvedimento legislativo da emanarsi entro il 30 aprile 1959.

CAPITOLO VIII.

Norme finali

Art. 60.

Ai fini della presente legge è istituito un Ufficio Elettorale di Stato cui sono demandate le competenze concernenti la tenuta delle liste elettorali e la preparazione tecnica delle consultazioni popolari in precedenza attribuite all'Ufficio di Stato Civile, oltrechè quelle previste dalla presente legge.

Art. 61.

Sono abrogate le disposizioni della legge 15 ottobre 1920, n° 18, modificata dai decreti 22 agosto e 11 settembre 1951 ed ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con la presente legge.

Art. 62.

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 1958 - 1658 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Pietro Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata il 29 dicembre 1958.

- Tabelle pag. 62 B.U. n. 5/1958 -